



Comune di Budoni

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI CUI
ALL'ART.68 DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE E DEL COMMERCIO
ITINERANTE ESERCITATE SU AREE PUBBLICHE DEL DEMANIO
MARITTIMO NELLA COMPETENZA TERRITORIALE DEL COMUNE
DI BUDONI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 33 del 12.07.2022

PREMESSE NORMATIVE

- Art. 28 del D. Lgs 114 del 31 marzo 1998;
- Artt. 4, 11, 12 e 62 della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.12.2006 relativa ai servizi nel mercato interno (c.d. “Direttiva Bolkestein”);
- D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59, “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”;
- Legge Regionale n. 5 del 18 maggio 2006 e ss.mm.ii.;
- Legge Regionale del 12 giugno 2006 n. 9, con la quale è stato disciplinato in attuazione del decreto legislativo 17 aprile 2001, n° 234, il conferimento di funzioni e compiti agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge n° 59/1997;
- Legge Regionale nr. 7 del 12.04.2021, “Riforma dell'assetto territoriale della Regione. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016, alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo e disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle elezioni comunali.!
- Delibera di Giunta Regionale n. 35/12 del 9.7.2020 “Direttive in materia di gestione del demanio marittimo avente finalità turistico ricreative e per la redazione dei piani comunali di utilizzazione dei litorali”
- L.R. 24/2016 “Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi”;
- Delibera G.R. n. 49/19 del 05/12/2019, “Direttive SUAPE”;
- Ordinanza Balneare 2021

Sommario

Art. 1.	Oggetto e finalità del Regolamento.....
Art. 2.	Istituzione del registro delle attività
Art. 3.	Rilascio del certificato di iscrizione al registro
Art. 4.	Requisiti richiesti
Art. 5.	Attività istruttoria.....
Art. 6.	Disposizioni sull'esercizio del commercio itinerante nelle aree del demanio marittimo
Art. 7.	Elenco spiagge su cui è consentita l'iscrizione al registro ad attività di commercio itinerante.....
Art. 8.	Sospensione dell'autorizzazione
Art. 9.	Cessazione di attività.....
Art. 10.	Tesserino di riconoscimento.....
Art. 11.	Esenzione.....
Art. 12.	Divieti e sanzioni
Art. 13.	Norme transitorie e finali

Art. 1. Oggetto e finalità del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle attività e del commercio itinerante, nell'ambito del demanio marittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 68 del Codice della Navigazione, dell'art. 28, comma 9 del D. Lgs. n. 114 del 31/03/1998 e degli artt. 14 ess. della L.R. 5/2006.

Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:

- limitare il pericolo per l'incolumità dei bagnanti dal momento che l'esercizio del commercio in forma itinerante nelle aree interessate dal transito di numerose persone possa creare gravi ripercussioni sulla praticabilità dell'attività di salvataggio a bagnanti, minori e a soggetti disabili;
- tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione ed alla sicurezza dei prodotti;
- la riqualificazione e l'adeguamento degli spazi da destinare al commercio su aree demaniali in relazione alle infrastrutture ed alle esigenze igienico-sanitari;
- la salvaguardia e il miglioramento della qualità dei litorali;
- rendere compatibile l'esercizio delle attività commerciali sulle spiagge con la comoda fruizione dei litorali da parte dei bagnanti, attraverso l'ordinato e non massivo concorso delle attività commerciali sul litorale, requisito imprescindibile per assicurare una pacifica convivenza tra commercianti e un'accettabile standard qualitativo dell'offerta turistica.

Art. 2. Istituzione del registro delle attività

È istituito presso il Comune di Budoni il Registro delle attività ex art. 68 del Codice della Navigazione.

Nel registro per ogni impresa sono indicati:

- a) il cognome, nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, se imprese individuali; la denominazione sociale, se società, nonché il cognome e nome degli amministratori e dei soci che ricoprono cariche nella società stessa;
- b) l'indicazione dell'attività da svolgere per cui si chiede l'iscrizione;
- c) la sede dell'impresa o della società;

Art. 3. Rilascio del certificato di iscrizione al registro

I certificati di iscrizione al Registro di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione(C.d.N.), sono

assegnati a seguito dell'esperimento di bando di gara, nel quale, in forza dell'art. 28, comma 15, del D.Lgs. 114/98, è stabilita, per ciascuna area, la merceologia divendita a cui è destinato.

Vista la Direttiva dell'Unione Europea 2006/123/CE ("Direttiva Bolkestein") recepita dal Governo Italiano con D.lgs. 26 marzo 2010 n. 59, che prevede nel caso in cui il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche, è opportuno prevedere una procedura di selezione tra diversi candidati potenziali, al fine di sviluppare, tramite la libera concorrenza, la qualità e le condizioni di offerta di servizi a disposizione degli utenti.

Le assegnazioni verranno fatte a conclusione della procedura di gara di cui al comma 1, in base alla graduatoria delle domande, secondo i seguenti criteri di priorità:

- n. 1 punto ogni anno di iscrizione all'elenco tenuto dal Comune di Budoni fra i titolari di autorizzazione ex art 68 CdN, fino ad un massimo di 10 punti;
- n. 1 punto per ogni iscrizione al registro delle imprese come azienda attiva di commercio su aree pubbliche, fino ad un massimo di 30 punti;
- **richiesta di iscrizione da parte di nuovo operatore, 1 punto;**
- n. 5 punti per soggetti portatori di handicap, il presente punteggio è attribuibile solo a ditte individuali e/o nel caso di società di capitali se il requisito sia posseduto da parte dell'amministratore;
- n. 10 punti per titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche con età non superiore a 35 anni il presente punteggio è attribuibile solo a ditte individuali e/o nel caso di società di capitali se il requisito sia posseduto da parte dell'amministratore;
- n. 15 punti per la presentazione del DURC

In ulteriore subordine progressivo:

- presenza nel nucleo familiare di portatore d'handicap (il presente punteggio è attribuibile solo a ditte individuali e/o nel caso di società di capitali se il requisito sia posseduto da parte dell'amministratore);
- numero familiari a carico (il presente punteggio è attribuibile solo a ditte individuali e/o nel caso di società di capitali se il requisito sia posseduto da parte dell'amministratore);
- età del richiedente (il presente punteggio è attribuibile solo a ditte individuali e/o nel caso di società di capitali se il requisito sia posseduto da parte dell'amministratore unico);
- anzianità di rilascio della autorizzazione amministrativa;
- anzianità della iscrizione al registro delle imprese.

In ultimo, caso di medesimo punteggio si procederà al sorteggio.

Nel caso di prestatore proveniente da uno Stato appartenente all'Unione Europea che partecipi alle procedure di selezione, il possesso dei requisiti di priorità è comprovato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro, avente la medesima finalità.

Non è ammessa la cessione del nulla osta ex art. 68 C.d.N.

Non possono essere legittimati all'iscrizione del'elenco di cui sopra, e quindi essere destinatari del Nulla Osta ai sensi dell'art 68 Cod. Navigazione, i produttori di opere dell'ingegno.

L'iscrizione nel Registro ha efficacia annuale senza possibilità di proroga, e potranno essere revocate in caso di reiterate violazioni da parte del titolare o per esigenze di salvaguardia del litorale.

Al termine di tale periodo si procederà ad una nuova selezione con i criteri individuati dal presente regolamento.

L'esercizio del commercio itinerante potrà essere svolto per tutta la durata della stagione balneare come definita dall'Ordinanza emanata annualmente dalla Regione Autonoma della Sardegna.

La partecipazione al bando è subordinata al pagamento delle spese di istruttoria nella misura che verrà indicata annualmente con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Il pagamento della somma sopracitata dovrà essere effettuato preventivamente al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 4. Requisiti richiesti

I richiedenti l'iscrizione nel Registro devono possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento dell'attività di cui si chiede l'iscrizione:

- a) il commercio su area pubblica può essere svolto da persone fisiche, da società di persone, da società di capitali regolarmente costituite o cooperative già titolari di autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche, rilasciata in qualunque Stato membro dell'Unione Europea mediante l'utilizzo di un posteggio oppure di autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante, dai soggetti intestatari della Dichiarazione Unica Autocertificativa per l'Avvio delle Attività Produttive (DUA), nonché dai soggetti intestatari della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ai sensi dell'art.19 della legge 241/1990;
- b) l'operatore per poter esercitare l'attività, deve dimostrare di essere iscritto al Registro delle imprese di cui alla Legge 29/12/1993 n. 580 e deve avere i requisiti morali e professionali di cui all'art.71 del D.lgs 59/2010.

- c) non essere sottoposti a procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa;
- d) insussistenza, nei confronti dei titolari delle ditte individuali ovvero dei loro rappresentanti legali in caso di società, di provvedimenti o procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs 159/2011, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
- e) essere in regola con il permesso di soggiorno nel caso di extracomunitari.

L'esercizio di attività all'interno del demanio marittimo è subordinato al possesso di tutte le autorizzazioni, nulla osta, concessioni, che siano comunque prescritte dalla normativa vigente in relazione alla specifica attività da svolgere.

Coloro che esercitano un'attività nell'ambito delle aree del demanio marittimo, devono osservare tutte le ordinanze e disposizioni emanate da questo Ente, dalla Regione Sardegna e dall'Autorità Marittima competente per territorio nonché le altre norme vigenti in materia.

Art. 5. Attività istruttoria

Le modalità e le tempistiche di presentazione delle domande, per l'esercizio delle attività previste dal presente regolamento, saranno esplicitate in apposito avviso pubblico.

La procedura di evidenza pubblica dovrà essere espletata entro e non oltre il termine di inizio della "stagione estiva balneare", così come indicato nell'Ordinanza Balneare emanata annualmente dalla Regione Sardegna.

All'esperimento della procedura di gara, l'aggiudicatario dovrà presentare richiesta attraverso il SUAPE, a seguito dell'esito positivo si procederà all'iscrizione dell'attività nell'apposito Registro di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione e verrà rilasciato all'interessato il "**certificato di iscrizione ex art 68 C.d.N**".

Art. 6. Disposizioni sull'esercizio del commercio itinerante nelle aree del demanio marittimo

L'esercizio del commercio itinerante è subordinato al rispetto delle prescrizioni generali sull'uso dei litorali impartite dalla Regione Autonoma della Sardegna, con l'osservanza delle relative condizioni di accesso, transito e sosta nell'arenile, nonché al possesso di tutte le autorizzazioni, nulla osta, concessioni, che siano comunque prescritte dalla normativa vigente in relazione alla specifica attività

da svolgere e all'osservanza delle disposizioni emanate dal Comune di Budoni e da altri enti a vario titolo competenti.

In merito al commercio in forma itinerante si precisa che il medesimo può avvenire:

- nel periodo temporale individuato dell'Ordinanza balneare emanata dalla Regione Autonoma della Sardegna;
- la vendita manuale può avvenire trasportando un ingombro con dimensioni non superiori a 80x60 cm;¹
- la vendita con ausili meccanici può avvenire solamente con mezzo a spinta manuale, con dimensioni non superiori a: lunghezza 95, larghezza 80 cm e altezza 180 cm (escluse maniglie di traino e ruote);
- senza ausili musicali o di amplificazione, né diffusori acustici di alcun genere e senza recare comunque disturbo alla quiete pubblica;
- nel rispetto delle norme nazionali e regionali che tutelano la salute pubblica;

È vietato il commercio in forma itinerante negli specchi acquei entro i limiti delle acque dedicate alla balneazione.

La vendita deve avvenire esclusivamente in forma itinerante e l'occupazione occasionale del suolo può unicamente essere giustificata per il tempo necessario alla transazione commerciale ed al completamento del contratto di vendita che si formalizza con il pagamento del prezzo per la merce offerta.

L'attrezzatura di vendita e la merce non devono essere poste a contatto con il terreno ed è vietato che la merce sia esposta su banchi collocati a terra.

L'esercizio del commercio itinerante è vietato nelle aree in concessione o comunque non destinate al pubblico uso.

Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario vigenti in materia.

Art. 7. Elenco spiagge su cui è consentita l'iscrizione al registro ad attività di commercio itinerante

In rapporto all'estensione e alla tipologia degli arenili, le spiagge in cui sarà consentito l'esercizio

¹ Per l'individuazione delle dimensioni degli ausili meccanici da utilizzarsi per la vendita itinerante si è fatto ricorso a quanto previsto nel "Regolamento per il rilascio del parere ambientale per l'esercizio delle attività di cui all'art.68 del codice della navigazione e del commercio itinerante esercitate su aree pubbliche del demanio marittimo nella competenza territoriale dell'Area Marina Protetta Tavolara Punta Coda Cavallo", adottato dal Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta di Tavolara Punta Coda Cavallo.

del commercio itinerante, previa iscrizione al Registro ex art. 68 CdN, sono le seguenti:

Area	Litorale	Nr. Autorizzazioni	Alimentare	Non Alimentare
Nord	Porto Ottiolu Li Cuccuti Agrustos	2	1	1
Centro	Salamaghe Budoni S.Anna	2	1	1
Sud	Porto Ainu Baia S.Anna Isuledda Pinettina Matt'e Peru	2	1	1

Le autorizzazioni di cui alla precedente tabella, nella quale i litorali contigui sono stati accorpati, sono relative al commercio in sola forma itinerante e verranno assegnate mediante procedura ad evidenza pubblica secondo le disposizioni di cui all'art. 3 e seguenti.

Non è consentito l'esercizio del commercio in forma itinerante in località e spiagge non comprese fra quelle sopraelencate.

Per ogni litorale si è proceduto a collegare le autorizzazioni assentibili alla superficie programmabile, non prevedendo, pertanto, il rilascio nelle aree di modeste dimensioni e tenendo conto dei servizi presenti in ciascun litorale come descritto nell'allegato a).

Al fine di evitare il costituirsi di situazioni di controllo e garantire il criterio della massima rotazione, ogni soggetto partecipante alla procedura potrà concorrere per una sola autorizzazione in ciascun ambito (nord, centro e sud).

Non sono previste autorizzazioni per più zone in capo al medesimo richiedente, sia nella forma di ditta individuale che in quella di società.

Pertanto, l'iscrizione nel registro ai sensi dell'art. 68 del codice della navigazione, e la relativa certificazione rilasciata dall'ufficio autorizza l'accesso alle sole spiagge indicate.

L'esercizio dell'attività di commercio itinerante deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Commercio itinerante – tipologia alimentare - vendita di alimenti e bevande (ammessa esclusivamente per le categorie merceologiche: **gelati e granite**). La vendita di alimenti e bevande (gelati e granite) è consentita, esclusivamente, a piedi tramite trasporto manuale o

tramite veicoli con spinta a mano.

- Commercio itinerante non alimentare (ammessa esclusivamente per la seguente categoria merceologica: **vendita di giornali e riviste**). La vendita è consentita esclusivamente a piedi con trasporto manuale.

Art. 8. Sospensione dell'autorizzazione

In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di recidiva, il Responsabile del Servizio può disporre, ai sensi dell'art. 29, comma 3 del Decreto Legislativo 114/98, la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica sul territorio comunale per un periodo di tempo non superiore a 20 giorni, ferma restando la responsabilità per danni arrecati ai beni pubblici.

Si considerano di particolare gravità:

- a) il doloso danneggiamento degli elementi di arredo urbano, del patrimonio arboreo e dei manufatti di servizio;
- b) il mancato rispetto delle norme in materia igienico-sanitaria;
- c) la violazione degli obblighi di cui agli artt. 6 e 7 del presente regolamento.

La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte nell'arco di ogni stagione estiva, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

L'esercizio delle attività di cui al presente regolamento nelle spiagge nelle quali non si è autorizzati comporterà, oltre alla decadenza della autorizzazione, l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

Art. 9. Cessazione di attività

L'attività si intende cessata nei seguenti casi:

- per volontà dell'interessato a seguito di presentazione al Servizio Demanio di **“Comunicazione di cessazione”**.
- d'ufficio nel caso in cui venga accertata la mancanza dei presupposti e deirequisiti richiesti dai provvedimenti normativi per lo svolgimento dell'attività;

Il Servizio interessato provvederà a comunicare all'interessatola cancellazione dal Registro.

Art. 10. Tesserino di riconoscimento

Ad ogni operatore iscritto al Registro di cui all'art. 2 del presente Disciplinare, l'Ufficio rilascerà un tesserino, attestante il numero, l'anno di iscrizione nonché la località/spiaggia per la quale si è iscritti, che l'operatore stesso ha l'obbligo di esporre durante l'esercizio dell'attività e di mostrare a tutti gli addetti al controllo.

Art. 11. Esenzione

Sono esentati dall'obbligo della presentazione dell'istanza volta all'iscrizione nel Registro:

- a) le persone fisiche o giuridiche che esercitano la propria attività sul demanio marittimo, in forza di leggi, regolamenti o concessioni di servizio;
- b) coloro che, nell'ambito del demanio marittimo, intendono svolgere attività occasionali per le quali, qualora ne ricorrano le condizioni, l'Ufficio competente provvederà a rilasciare un'autorizzazione limitatamente ai giorni richiesti;
- c) i titolari di concessioni demaniali marittime, relativamente alle attività oggetto della concessione;
- d) i titolari di convenzioni con Enti o Istituzioni dello Stato, relativamente all'attività oggetto della convenzione.

Art. 12. Divieti e sanzioni

Chiunque eserciti il commercio sulle aree demaniali senza la prescritta autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce ai sensi dell'art. 15, comma 9 della L.R. nr. 5/2006.

Per quanto non espressamente previsto dalla L.R. 5/2006 e dall'Ordinanza Balneare (le cui violazioni sono sanzionate ai sensi degli artt. 1161, 1164, 1174 e seguenti del Codice della Navigazione), la violazione delle limitazioni ed i divieti stabiliti dal presente regolamento, è punito, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del D. Lgs.114/98, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 3.000.

Art. 13. Norme transitorie e finali

Per quanto compatibile si rimanda alla normativa contenuta nel regolamento comunale sul commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione C.C. nr. 3 del 29.03.2018.